SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2278)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

(MANNINO)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

(V. *Stampato Camera n.* **3369**)

approvato dalla XIV Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1983

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 aprile 1983

Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Su richiesta dei privati cittadini, delle cooperative, delle società e degli enti interessati che abbiano intrapreso o intendano intraprendere attività di molluschicoltura, le regioni, ove ne ricorrano i requisiti, provvedono a classificare come approvate o condizionate, secondo le modalità o i criteri fissati dai decreti ministeriali di cui all'articolo 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192, zone acquee marine già considerate precluse ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della stessa legge.

Analoga classificazione viene effettuata dalle regioni, anche su richiesta degli interessati, per le acque già classificate come precluse ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della predetta legge, quando risultino rimosse le cause di contaminazione che ne avevano motivato la preclusione.

Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« L'attivazione degli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito di molluschi eduli lamellibranchi in zone acquee marine approvate o condizionate, è subordinata al rilascio di apposita concessione ».

Art. 3.

Ai fini della concessione demaniale prevista dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, le cooperative di produttori legalmente riconosciute sono assoggettate al pagamento del canone meramente ricognitorio, ai sensi dell'articolo 39 del codice della navigazione.

Art. 4.

La mappa delle acque marine e i relativi aggiornamenti, oltre che agli uffici indicati al comma undicesimo dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, deve essere inviata anche ai comuni litoranei, ai comandi della guardia di finanza, dei carabinieri e dei vigili urbani territorialmente competenti per i comuni stessi, agli uffici del genio civile delle opere marittime, al magistrato delle acque, al Ministero della marina mercantile.

Art. 5.

Al concessionario delle zone acquee, che sia incorso nella revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e della concessione ai sensi del secondo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1977, n. 192, in quanto le cause di insalubrità non sono risultate eliminabili, viene assegnata, qualora le cause stesse non siano a lui imputabili, a cura delle competenti autorità marittime e dietro rilascio del nulla osta sanitario previsto dal sesto comma dell'articolo 2 della predetta legge, una corrispondente superficie acquea di allevamento in zona possibilmente viciniore approvata o condizionata nella quale possa trasferire la propria attività. L'assegnazione non comporta alcuna spesa a carico dell'interessato.

Qualora si verifichino le condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1, il titolare della concessione revocata può chiedere il ripristino della sua attività nella zona acquea riclassificata. L'accoglimento della domanda comporta la decadenza della nuova concessione attribuita ai sensi del primo comma del presente articolo.

I provvedimenti di revoca adottati ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1977, n. 192, devono essere comunicati anche al Ministero della sanità.

Art. 6.

L'articolo 4 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee approvate, sedi di banchi e giacimenti naturali, ovvero quelli provenienti da impianti di allevamento o dalle sedi di produzione ubicati in zone acquee approvate possono essere destinati al consumo diretto o agli stabilimenti per la surgelazione al naturale, dopo essere stati sottoposti:

a) alle operazioni di cernita, lavaggio e successivo confezionamento ed etichettatura, se appartenenti alle specie di molluschi depurabili, presso i centri di raccolta di cui al primo comma del successivo articolo 5. I predetti centri di raccolta sono da intendersi quali strutture di controllo igienico-sanitario;

b) alle sole operazioni di cernita, lavaggio e successivo confezionamento ed etichettatura, se appartenenti alle specie non depurabili.

Ai centri di raccolta possono affluire, per il successivo inoltro agli impianti di depurazione, in imballaggi sigillati ed etichettati, anche i molluschi eduli lamellibranchi depurabili.

I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da impianti di allevamento, regolarmente autorizzati ai sensi del precedente articolo 2, ubicati in zone acquee condizionate:

1) se depurabili, seguono la medesima destinazione di cui al precedente primo comma previa esecuzione dei trattamenti ed operazioni di cui alla lettera *a*);

2) se non depurabili, devono essere destinati agli stabilimenti per la conservazione in scatola o altri recipienti previa sterilizzazione ovvero agli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte previa esecuzione delle operazioni di cui alla lettera *b*) del primo comma.

I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee condizionate, sedi di

banchi e giacimenti naturali, devono essere destinati agli stabilimenti per la conservazione in scatola ed in altri recipienti, previa sterilizzazione, ovvero agli stabilimenti per la surgelazione di molluschi cotti e di preparazioni gastronomiche precotte previa esecuzione delle operazioni di cui alla lettera *b*) del primo comma. I molluschi stessi, se depurabili, possono essere destinati agli impianti di depurazione, quando la competente autorità sanitaria abbia dichiarato che la ubicazione delle zone acquee condizionate di provenienza è tale da escludere qualsiasi rischio di raccolta in acque precluse, ed essere inviati, dopo i trattamenti e le operazioni di cui alla lettera *a*) del primo comma, al consumo diretto o agli stabilimenti per la surgelazione al naturale.

I molluschi eduli lamellibranchi appartenenti alla specie *venus gallina* provenienti da banchi o giacimenti naturali, siti in acque condizionate, possono essere destinati al consumo diretto, previa esecuzione, nei centri di raccolta, delle operazioni di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo, purchè rispondano alle condizioni ed ai requisiti microbiologici fissati dal Ministro della sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Chiunque contravviene al disposto di cui al primo, terzo e quarto comma del presente articolo è punito, rispettivamente, con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni, da lire 400 mila a lire 4 milioni e da lire 500 mila a lire 5 milioni.

Chiunque raccolga per porre in commercio o ponga in commercio o somministri molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee precluse alla libera raccolta è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 3 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ».

Art. 7.

Il seme o il novellame dei molluschi eduli lamellibranchi aventi un diametro non superiore alla metà di quello indicato all'ar-

ticolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, destinato al rifornimento degli allevamenti può essere raccolto in zone acquee classificate precluse per soli motivi microbiologici o biologici. Tale raccolta è subordinata al preventivo nulla osta dell'autorità sanitaria competente ai sensi delle leggi regionali, nonchè di quella marittima, che predispongono le necessarie misure di controllo.

Il novellame pescato in zone acquee precluse, prima di essere immesso negli allevamenti posti in acque approvate o condizionate, deve essere sottoposto a controllo igienico-sanitario, a mezzo campionatura, da parte dell'autorità sanitaria.

È vietata la vendita di molluschi eduli lamellibranchi con dimensioni inferiori a quelle previste dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.

Art. 8.

La lista ufficiale degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di cui al penultimo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1977, n. 192, deve essere esposta anche nella sede degli operatori di mercato, nelle pescherie, nei ristoranti e negli altri esercizi dove vengono somministrati i molluschi eduli lamellibranchi.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Chiunque viola il disposto del precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000 ».

Art. 9.

La direzione tecnico-sanitaria degli impianti di cui all'articolo 6 della legge 2 maggio 1977, n. 192, può essere affidata, a mezzo di specifica convenzione, anche ad istituti o laboratori di analisi.

In tal caso nella convenzione deve essere indicato il laureato, iscritto all'albo dei

medici, dei veterinari o dei biologi, che svolge i compiti e assume la responsabilità del direttore tecnico-sanitario.

Art. 10.

Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« È vietata la vendita ambulante, con esclusione delle sole forme di commercio ambulante a posto fisso o assegnato di cui all'articolo 1, lettera *a*), della legge 19 maggio 1976, n. 398, e a condizione che vengano assicurati i requisiti igienico-sanitari previsti per i chioschi ed i locali di cui all'articolo 11. È anche vietato il deposito in qualsiasi specchio acqueo marino, nonchè il rinfresco dei molluschi confezionati destinati al consumo come pure ogni altra operazione che comunque possa, anche durante il trasporto o la vendita, compromettere la salubrità del prodotto ».

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque contravviene alle disposizioni del primo comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200 mila a lire 2 milioni.

Chiunque contravviene alle disposizioni del secondo, terzo e quarto comma è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 500 mila a lire 5 milioni ».

Art. 11.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravviene alle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda da lire 100 mila a lire 3 milioni ».

Art. 12.

Il Ministro della sanità, oltre a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce altresì con propri decreti:

1) le modalità e le prescrizioni per il trasporto dei molluschi eduli lamellibranchi dalle zone acquee di produzione agli impianti di depurazione attivati nell'ambito della regione prospiciente le stesse zone acquee di produzione, o, in mancanza, in quelli attivati in altre regioni, ed ai centri di raccolta localmente attivati;

2) le condizioni richieste in determinate zone acquee per consentire la raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi limitatamente ai periodi dell'anno durante i quali tali acque risultino incondizionatamente idonee sotto il profilo igienico-sanitario;

3) le attrezzature di laboratorio degli impianti di depurazione per i controlli di cui all'articolo 6, lettera *a*), della legge 2 maggio 1977, n. 192;

4) i moduli ufficiali dell'attestazione per il trasporto e la spedizione rilasciata dal direttore tecnico-sanitario responsabile dell'impianto di depurazione o dal titolare responsabile del centro di raccolta, nonchè il modello dei registri di carico e scarico;

5) i metodi di analisi per l'esame microbiologico rapido diretto alla verifica dell'efficacia del processo di depurazione.

Art. 13.

Presso il Ministero della sanità è costituito il comitato tecnico-consultivo per la molluschicoltura composto dai seguenti membri o da loro sostituti:

1) il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità, che lo presiede;

2) tre funzionari della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità;

3) un funzionario tecnico della direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

4) un funzionario del Ministero della marina mercantile;

5) due funzionari tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

6) quattro rappresentanti delle associazioni di categoria, tre dei quali appartenenti a ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Ministero della sanità.

Il comitato può avvalersi, caso per caso, di esperti del settore e può invitare rappresentanti tecnici delle regioni volta per volta interessate.

Al comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) valutazione tecnica sulle contaminazioni ambientali di natura microbiologica, chimica, fisica e biologica;

b) pareri sui problemi attinenti alla biologia dei molluschi eduli lamellibranchi, con riferimento alle malattie infettive proprie di tali invertebrati marini;

c) pareri tecnico-amministrativi su ogni altro argomento attinente alla materia.

Art. 14.

Gli impianti di depurazione e i centri di raccolta di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192, sono ad ogni effetto opere di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. Le relative domande di concessione di aree demaniali fruiscono della preferenza prevista dall'articolo 37, primo comma, e dall'articolo 43 del codice della navigazione.

Le aree demaniali marittime eventualmente necessarie per la costruzione di detti impianti sono concesse a norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice della navigazione. Alla domanda di concessione di aree di spiagge lacuali si applica il principio preferenziale per le industrie della pesca sancito dall'articolo 5 del regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726.

Art. 15.

Fino al 31 dicembre 1983 è consentita la vendita diretta dei molluschi eduli lamellibranchi coltivati in acque approvate.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.